



Regolamento per la gestione del fondo economale

**Approvato dal Consiglio Direttivo dell'OMCeO di Pesaro e Urbino
con delibera n. 9 del 22/01/2025**

Articolo 1 – Oggetto del servizio.....	2
Articolo 2 – Servizio economale di pronta cassa.....	2
Articolo 3 – Spese ammissibili	3
Articolo 4 – Utilizzo del Conto Corrente e della carta di credito per l'assunzione di spese economali	4
Articolo 5 – Verifiche e responsabilità	4
Articolo 6 – Disposizioni finali	5



Articolo 1 – Oggetto del servizio

1. Il presente regolamento disciplina la gestione delle spese economali e/o di pronta cassa e stabilisce le relative procedure da seguire.
2. A garanzia della funzionalità della gestione dell'Ordine, per provvedere a particolari esigenze amministrative per le quali risulti antieconomico il normale sistema contrattuale ed indispensabile il pagamento immediato delle relative spese, è istituito il servizio economale per il pagamento delle spese minute e/o urgenti.
3. Sono tali le spese di modesta entità e comunque non superiori ad € 1.500,00 salvo casi eccezionali.
4. Tale limite può essere superato, previa autorizzazione del Presidente in casi particolari d'urgenza espressamente motivati.
5. Le spese di cui sopra devono essere documentate da fattura o ricevuta fiscale o altri documenti validi agli effetti fiscali.

Articolo 2 – Servizio economale di pronta cassa

1. Il fondo cassa viene assegnato all'Ufficio Amministrativo ed è funzionale alla gestione delle spese urgenti, di non rilevante ammontare e idoneamente documentate, reintegrabile.
2. L'Ufficio Amministrativo non è autorizzato alla riscossione delle entrate in contanti, a qualsiasi titolo.
3. All'inizio di ogni esercizio finanziario o eventualmente all'inizio della sua gestione il Consiglio dell'Ordine individua un fondo di cassa non superiore a euro 500,00 (cinquecento). Con tale fondo l'Ufficio Amministrativo provvede alle anticipazioni ed ai pagamenti delle spese consentite dal presente Regolamento.

Articolo 3 – Spese ammissibili

1. Il Fondo Economale è utilizzabile solo con riferimento alle piccole spese di funzionamento a fini istituzionali e alle spese non rientranti negli appositi contratti centralizzati in vigore presso l'Ordine.
2. Fermi restando i parametri di cui al comma 1, si indicano di seguito le spese per le quali è possibile utilizzare il fondo economale:
 - a. spese per piccole riparazioni e manutenzione urgente di mobili, macchine, attrezzature e locali;
 - b. spese postali e telegrafiche, acquisto di valori bollati e spedizioni a mezzo servizio postale o corriere;
 - c. spese per piccola cancelleria;
 - d. spese per mobilità del personale, dei consiglieri e dei collaboratori, su mezzi pubblici;
 - e. spese per l'acquisto di manualistica per il funzionamento degli uffici, di audiovisivi, di stampa quotidiana, periodica e simili;
 - f. spese minute per cerimonie, mostre, convegni, manifestazioni, funzionamento degli organi e comunque destinate a soddisfare esigenze istituzionali;
 - g. spese per la stampa e diffusione di pubblicazioni, circolari, atti e documenti;
 - h. spese per le quali non sia consentito altro mezzo di pagamento se non in contanti;
 - i. spese per fotocopie e simili;
 - j. spese per forniture non continuative (es: spese contrattuali, di registrazione, oneri derivanti da conte
 - l. spese per procedure esecutive e notifiche;
 - m. spese per pubblicazioni obbligatorie per legge;
 - n. spese per iscrizioni a corsi dei consiglieri e/o dipendenti;
 - o. spese per iscrizioni ad associazioni;
 - p. spese per missioni e trasferte;
 - q. spese per alberghi e ristoranti;
 - r. canoni di abbonamenti;
 - s. addobbi, bandiere, gonfaloni, onorificenze;
 - t. rimborso spese al personale dipendente;
 - u. imposte e tasse (es. spese contrattuale
 - u. spese varie per il funzionamento del Consiglio;
 - v. spese minute di carattere diverso necessarie a soddisfare fabbisogni correnti per l'Ordine non altrimenti individuabili nell'elencazione.

3. Le spese di cui sopra devono essere documentate da fattura o ricevuta fiscale o altri documenti validi agli effetti fiscali.

4. I pagamenti possono essere disposti secondo le seguenti modalità:

- in contanti con quietanza diretta sulla fattura;
- mediante bonifico bancario;
- mediante carta di credito/carta prepagata/bancomat.

5. Gli acquisti giornalieri di importo inferiore a 1.500,00 euro, qualificabili come spese economali, sono effettuati senza obbligo di ricorso alle piattaforme certificate di acquisto in rete (es. Mepa) e non richiedendo l'acquisizione del CIG (Delibera n. 585 del 19 dicembre 2023 - Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari).

Articolo 4 – Utilizzo del Conto Corrente e della carta di credito/prepagata/bancomat per l'assunzione di spese economali

1. Sono autorizzati i pagamenti per spese economali anche mediante utilizzo di conto corrente/carta di credito/prepagata qualora il bene o il servizio richiesto possa reperirsi esclusivamente attraverso il ricorso al commercio elettronico ovvero qualora il ricorso a tali forme di negoziazione sia economicamente vantaggioso od opportuno, al fine di una immediata reperibilità della risorsa.

Articolo 5 – Verifiche e responsabilità

1. L'ufficio Amministrativo è preposto alla custodia del denaro e dei valori assimilabili al denaro contante (a titolo esemplificativo i valori bollati) e risponde della correttezza della gestione in relazione a quanto previsto dal presente Regolamento. In particolare, è tenuto a verificare che:

- a. la richiesta di rimborso/anticipazione riporti chiaramente i caratteri di improrogabilità, eccezionalità e non programmabilità della spesa e le circostanze indicate siano specifiche;

- b. le spese di cui viene chiesto il rimborso non rientrino tra le spese per le quali sono in essere contratti centralizzati;

- c. la spesa sostenuta rientri nell'elenco di cui al comma 2, dell'articolo 3 - "Spese Ammissibili" del presente regolamento;

- d. la spesa rientri nei limiti stabiliti;

- e. sussista la documentazione fiscale coerente;

- f. la spesa sia legittima ed attinente ai fini istituzionali.

2. La gestione del Fondo Economale è soggetta a verifiche periodiche da parte del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.



Articolo 6 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore ed esplica i suoi effetti dopo l'approvazione da parte della FNOMCeO e del Ministero della Salute, fino a diversa disposizione da parte del Consiglio Direttivo.
3. Esso sarà pubblicato nell'apposita sezione di raccolta degli atti normativi generali e in particolare nell'area "Statuti, regolamenti, leggi regionali" della pagina "Amministrazione trasparente" sul sito internet istituzionale dell'Ordine.